

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

## **Comune di Massa**

### **Regolamento per la concessione di provvidenze**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2005.**

## Sommario

<b>CAPO I DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	1
Art. 1 - Oggetto.....	1
Art. 2 - Definizioni .....	1
<b>CAPO II PROGRAMMAZIONE E DESTINATARI</b> .....	1
Art. 3 - Programmazione e concessione delle provvidenze.....	1
Art. 4 - Destinatari delle provvidenze .....	2
<b>CAPO III MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b> .....	2
Art. 5 - Domanda .....	2
Art. 6 - Tempi di presentazione .....	3
<b>CAPO IV CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE</b> .....	3
Art. 7 - Condizioni generali di concessione .....	3
Art. 8 - Modalità di erogazione delle provvidenze.....	3
Art. 9 - Decadenza.....	3
Art. 10 - Cumulo di contributi .....	4
<b>CAPO V PARTICOLARI FORME DI PROVVIDENZE</b> .....	4
Art. 11 - Concessioni relative ai sussidi ed ausili finanziari .....	4
Art. 12 - Uso di beni e strutture comunali.....	4
Art. 13 - Spese e premi di rappresentanza.....	4
Art. 14 - Patrocinio.....	5
<b>CAPO VI TENUTA DELL'ALBO</b> .....	6
Art. 15 - Albo delle provvidenze .....	6

## **CAPO I DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione delle provvidenze di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
  - a) concessione di sovvenzioni;
  - b) concessione di contributi;
  - c) concessione di sussidi ed ausili finanziari;
  - d) attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, non esclusi gli sgravi fiscali, a persone ed enti pubblici e privati.
2. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
  - a) le quote associative e i contributi a enti ed istituzioni cui il Comune partecipa a termine dei relativi statuti;
  - b) i contributi che per la loro specificità sono erogati sulla base di atti-quadro di carattere generale;
  - c) gli interventi dipendenti da accordi di programma o da convenzioni;
  - d) contributi, mutui, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da erogare in base a deleghe regionali;
  - e) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà;
  - f) le concessioni di sussidi ed ausili finanziari per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali che rimangono disciplinate da apposito atto.
3. Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione in carenza o ad integrazione di altri regolamenti comunali.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
  - a) per "concessione di sovvenzioni", il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate alla realizzazione di opere;
  - b) per "concessione di contributi", la corresponsione di somme a fondo perduto per la realizzazione di attività e/o iniziative;
  - c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari", la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino; in particolare si intende:
    - per "sussidio", un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di svantaggio o di indigenza della famiglia o delle persone;
    - per "ausilio finanziario", un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovute a cause straordinarie e momentanee;
  - d) per "attribuzione di vantaggi economici", la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo.
2. Le provvidenze riguardano, in ogni caso, attività e/o iniziative che non hanno fini di lucro.

## **CAPO II PROGRAMMAZIONE E DESTINATARI**

### **Art. 3 - Programmazione e concessione delle provvidenze**

1. La Giunta provvede annualmente, sulla base degli indirizzi indicati dal Consiglio, in relazione

ad attività e/o iniziative di particolare valenza e qualificazione per il territorio e la comunità locale, alla predeterminazione dei criteri per la concessione delle provvidenze ed in particolare individua le categorie dei soggetti beneficiari, le priorità da accordare, il budget per le diverse aree di intervento, le modalità per la valutazione delle domande e per la quantificazione della provvidenza, i termini per la presentazione delle domande.

2. Per attività specifiche o singole iniziative che non possono rientrare in una programmazione, la Giunta fornisce agli uffici specifici indirizzi anche per singola attività e/o iniziativa.

3. In assenza di specifici indirizzi, gli uffici si attengono nella concessione delle provvidenze ai seguenti criteri generali:

a) rilevanza o significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;

b) promozione dell'associazionismo e del volontariato;

c) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;

d) valenza e ripercussione territoriale;

e) risultati ottenuti in iniziative precedenti;

f) situazione socio-economica del soggetto richiedente;

g) entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;

h) entità di altri finanziamenti.

4. Il dirigente provvede, sulla scorta di quanto stabilito dai commi precedenti, alla concessione delle provvidenze con apposito atto.

#### **Art. 4 - Destinatari delle provvidenze**

1. La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dal Comune a favore:

a) di enti con personalità giuridica;

b) di enti e associazioni senza personalità giuridica, iscritti all'Albo comunale;

c) di persone fisiche.

### **CAPO III**

#### **MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

#### **Art. 5 - Domanda**

1. Le domande degli interessati sono prodotte in carta semplice e contengono le esatte generalità del richiedente o del legale rappresentante dell'ente od associazione.

2. A seconda del tipo di provvidenza richiesta, alla domanda sono allegate:

a) una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività o iniziativa che si intende intraprendere; delle sue finalità ed obiettivi; dei destinatari o fruitori; della sua rilevanza sociale e territoriale;

b) il piano dei costi e dei ricavi;

c) la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza;

d) una copia dell'atto costitutivo o dello statuto;

e) tutte le notizie ed informazioni richieste ed utili ai fini di una corretta valutazione della domanda.

3. Tali istanze contengono la dichiarazione che il soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e devono precisare se i richiedenti godono, per lo stesso motivo della domanda, di altri interventi finanziari pubblici o privati ed il loro ammontare.

## **Art. 6 - Tempi di presentazione**

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno è predisposto il bando o l'atto per la necessaria pubblicizzazione delle provvidenze da concedere, con l'indicazione dei fondi destinati a ciascun tipo di provvidenza. Tale provvedimento è comunicato alla Commissione consiliare competente prima della pubblicazione.

2. Le domande sono presentate al Comune entro il termine previsto dall'atto che dispone l'iniziativa.

3. Le domande relative a materie per le quali non risulti un atto di definizione dei tempi di presentazione sono presentate almeno trenta (30) giorni prima dell'iniziativa e/o attività.

4. In ogni caso possono essere accolte, in ogni momento dell'anno, le richieste di provvidenze che per comprovati motivi non sono state presentate nel termine richiesto (contributi straordinari).

## **CAPO IV CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE**

### **Art. 7 - Condizioni generali di concessione**

1. Il Comune resta estraneo, in ogni caso, nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

3. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

### **Art. 8 - Modalità di erogazione delle provvidenze**

1. Le provvidenze sono determinate entro trenta giorni dalla scadenza del bando o dell'atto che dispone l'iniziativa ed in ogni caso prima della scadenza del tempo per il quale fu avanzata domanda.

2. L'erogazione delle provvidenze di carattere finanziario sono disposte di norma a consuntivo. Per motivi particolari e con specifica motivazione possono essere disposte in uno dei seguenti diversi modi:

- a) per intero prima dello svolgimento delle attività o iniziative;
- b) per il 50% prima dell'iniziativa e per il 50% a rendicontazione avvenuta.

3. Qualora la provvidenza superi duemila euro i rapporti tra concedente e concessionario sono regolati da apposita convenzione contenente i diritti e gli obblighi reciproci delle parti.

4. La liquidazione è disposta dal dirigente sulla base della relazione e del rendiconto supportato da valida documentazione, presentati entro novanta (90) giorni dal termine dell'iniziativa per la quale è stata chiesta la provvidenza.

5. Tale termine è perentorio e comporta la decadenza del contributo.

6. La corresponsione delle provvidenze in ogni caso non può mai essere superiore al deficit di gestione dell'iniziativa, risultante da rendiconto, supportato da valida documentazione.

### **Art. 9 - Decadenza**

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una

delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
  - b) non venga presentato il consuntivo nei modi e tempi richiesti;
  - c) siano intervenute sostanziali modifiche dell'attività o iniziativa.
2. L'accertamento delle attività e iniziative in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.

#### **Art. 10 - Cumulo di contributi**

1. Sono esclusi dalla concessione di provvidenze le iniziative già finanziate per lo stesso anno con altri fondi comunali o già ammesse dal Comune a finanziamento pluriennale in base ad altre leggi o regolamenti.
2. Allo stesso soggetto non può essere concesso più di una provvidenza comunque denominata per la stessa iniziativa né per le iniziative riferite alla manifestazione già finanziata.

### **CAPO V PARTICOLARI FORME DI PROVVIDENZE**

#### **Art. 11 - Concessioni relative ai sussidi ed ausili finanziari**

1. Tali provvidenze possono riguardare:
  - a) la concessione a determinate categorie di soggetti, per i fini di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione, di "agevolazioni" sui prezzi dei servizi offerti dallo stesso, direttamente o nelle altre forme previste, purché il beneficio venga istituito con apposito provvedimento e la categoria risulti chiaramente individuata;
  - b) l'assunzione a proprio carico, totale o parziale, dell'onere del pagamento di prezzi di servizi pubblici forniti da altri soggetti;
  - c) la concessione a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, dotate o meno di personalità, aventi o meno scopo di lucro, di sussidi ed ausili finanziari legati allo svolgimento di particolari attività per soluzione di problemi relativi allo sviluppo sociale, culturale, economico, turistico, sportivo, commerciale, di determinate aree o di tutto il territorio comunale;
  - d) la dilazione o rateizzazione dei pagamenti dovuti al Comune per gravi ed eccezionali condizioni di reale difficoltà economica e familiare di determinate categorie di persone.
2. Con atto di Consiglio possono essere istituiti servizi pubblici rivolti soltanto a determinate categorie di soggetti socialmente svantaggiati.

#### **Art. 12 - Uso di beni e strutture comunali**

1. Il Comune può concedere a soggetti non aventi scopo di lucro e per iniziative aventi finalità non commerciali l'"uso gratuito" di strutture immobiliari o mobiliari, o "il prestito" di strutture occasionali.
2. Per "uso gratuito di strutture immobiliari, mobiliari o prestito di strutture occasionali", si intende la messa a disposizione per l'uso in modo gratuito da parte dell'amministrazione di strutture immobiliari, mobiliari, di sua proprietà o il prestito di strutture occasionali, sempre riconducibili alla sua proprietà, attraverso un atto di concessione, anche con il ricorso al comodato gratuito.
3. Tale concessione non può comportare l'utilizzo di personale comunale, salvo che per la custodia dei locali e delle attrezzature.

#### **Art. 13 - Spese e premi di rappresentanza**

1. Nell'ambito delle proprie "spese di rappresentanza", il Comune può concedere a soggetti

determinati, rappresentativi dell'ente od organizzazione cui appartengono, per incontri o manifestazioni ufficiali, l'uso di strutture o forme di ospitalità o altri vantaggi economici, a condizione che tali spese rispondano all'obiettiva esigenza del Comune di manifestarsi ed intrattenere rapporti all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali.

2. Parimenti possono essere disposti "premi di rappresentanza" ed "omaggi", quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dagli amministratori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

3. I relativi provvedimenti di assunzione di spesa sono adeguatamente motivati, in relazione alle circostanze ed ai motivi che inducono a sostenere le spese.

4. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa alla concessione di spese e premi di rappresentanza.

## **Art. 14 - Patrocinio**

1. Il Comune può concedere il proprio patrocinio, sotto forma di vantaggi economici e no, ad attività e iniziative organizzate da enti, dalle libere forme associative e dai privati nei settori di attività dell'ente.

2. Il patrocinio può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, dal Sindaco e/o dalla Giunta solo per opere od attività non aventi scopo di lucro.

3. La concessione del "patrocinio" comporta l'onere di indicare nelle comunicazioni "con il Patrocinio del Comune di Massa".

4. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di provvidenze di qualsiasi tipo, nei casi ed alle condizioni previste.

5. Quando l'iniziativa consista in un'attività istituzionale del Comune il patrocinio comporta, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.639, l'esenzione dell'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffondere l'iniziativa. Tale circostanza deve risultare dal provvedimento di concessione.

6. I soggetti che intendano ottenere il patrocinio debbono presentare, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dei seguenti documenti:

a) programma operativo ed economico-finanziario dell'iniziativa, con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione ivi inclusa l'indicazione delle risorse e di eventuali contributi pubblici richiesti, per l'iniziativa, ad altri enti;

b) se il richiedente è un soggetto collettivo non avente fini di lucro, estratto dell'atto costitutivo o dello Statuto da cui risulti l'indicazione dei fini perseguiti;

c) relazione, se del caso, dell'attività svolta nell'anno precedente.

7. La concessione del patrocinio può o meno accompagnarsi all'assunzione delle spese relative alla stampa dei soli manifesti pubblicitari ed agli inviti dell'iniziativa, oltre, eventualmente, alla spedizione degli stessi, quando i soggetti richiedenti non abbiano fini di lucro e l'iniziativa abbia carattere non commerciale e sia di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale.

8. L'ufficio conclude l'istruttoria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine è sospeso dall'invio della richiesta di integrazione, e riprende a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.

9. La concessione o il rifiuto del patrocinio è disposto entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salva la disciplina della sospensione del termine stabilita dal comma precedente.

10. Per particolari settori, materie o procedimenti possono essere stabiliti dal Dirigente termini del procedimento diversi da quelli sopra detti, quando sussistano straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

## **CAPO VI TENUTA DELL'ALBO**

### **Art. 15 - Albo delle provvidenze**

1. Apposito ufficio del Comune cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

2. E' fatto obbligo ai dirigenti, per quanto non specificatamente risultante da provvedimenti, di segnalare trimestralmente all'ufficio addetto l'elenco descrittivo dei beneficiari delle provvidenze ai fini della completa tenuta dell'albo.

3. L'elenco annuale delle provvidenze e dei relativi beneficiari è pubblicato entro il 28 febbraio di ogni anno all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune ([www.comune.massa.ms.it](http://www.comune.massa.ms.it)).